



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via Cappuccini N° 113 – Tel.0803942697 -- 0803947711 -- 0803942014 -- Fax. 0803901504 -- e-mail:pm.comando@libero.it C.F.80004510725

ORDINANZA n. 60

IL SINDACO

PREMESSO che nel centro abitato si registra il consumo di bevande alcoliche e non da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici, con la conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, in particolare nelle ore notturne, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati inoltre dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati, lungomari e piazze, di bottiglie e contenitori di vetro, spesso in frantumi;

CONSIDERATO che la predetta situazione ha assunto proporzioni preoccupanti ed è collegata alla vendita per asporto, di bevande in particolare alcoliche, in contenitori di vetro praticata dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, discoteche e attività similari presenti nel territorio, aperti nelle ore serali e notturne;

DATO ATTO che le bevande vendute per asporto vengono consumate sul suolo pubblico e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

RILEVATO che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente al descritto fenomeno;

CONSIDERATO che ragioni di pubblico interesse inducono ad emettere il presente provvedimento ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo, consistente nell'evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

RITENUTO pertanto di vietare agli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, discoteche ed attività similari operanti nel territorio urbano, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina nella fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge della Regione Puglia n. 18 del 24 luglio 2001;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 21 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 8 c. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

ORDINA

nel centro abitato è **vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattina dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo** da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, discoteche e attività similari operanti nel territorio urbano, intendendosi che la somministrazione delle bevande dovrà avvenire solo con bicchieri usa e getta.

La violazione della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €500,00 per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di €50,00 (cinquanta/00).

La presente Ordinanza entra in vigore il 01/06/2008.

DISPONE

Che questa Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni;

notificata a:

- Comando della Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri.

AVVERTE

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bari entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla residenza Municipale **26 maggio 2008**

IL SINDACO
Prof. Antonio NATALICCHIO